

Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino di edifici di proprietà privata adibiti ad abitazione danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018 - Secondo provvedimento.

PREMESSA

Le presenti modalità tecniche, elaborate in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito dPCM) del 27 febbraio 2019 (G.U. Serie Generale n. 79 del 3-04-2019) e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 270 del 20-11-2018), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per il ripristino dei danni agli edifici di proprietà privata adibiti ad abitazione (art. 25, comma 2, lettera e, del d.lgs. 1/2018) direttamente interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018.

I contributi sono concessi da Regione Lombardia in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto secondo quanto previsto agli artt. 3 e 5 del dPCM 27/02/2018.

I contributi in oggetto sono a favore dei cittadini proprietari di edifici adibiti ad abitazione principale situate nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'OCDPC 558/2018.

Soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario Delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 558/2018.

Gli importi autorizzabili saranno determinati con decreto del Commissario Delegato sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo eseguita dal Comune, in qualità di soggetto attuatore, individuato dal Commissario Delegato contestualmente all'approvazione dei presenti criteri, e nel limite delle risorse disponibili.

SOMMARIO

PREMESSA.....	1
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	3
2.1 Finalità del contributo	3
2.2 Beneficiari	4
2.3 Requisiti di ammissibilità	4
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI CONTRIBUTO.	4
3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda	4
3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità	5
3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria	6
3.4 Assegnazione al Comune competente.	7
4. INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ...	8
4.1 Immobili distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo.....	8
4.2 Modalità di determinazione del contributo.....	8
4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo	9
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	9
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	9
5.2 Istruttoria di ammissibilità.....	10
5.3 Cause di inammissibilità	11
5.4 Criteri di determinazione del contributo massimo concedibile	11
5.5 Controlli	11
5.6 Decadenza dal contributo	12
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	12
6.1 Conclusione dell'istruttoria.....	12
6.2 Erogazione del contributo al beneficiario	13
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
7.1 Finalità del trattamento dei dati personali.....	13
7.2 Modalità del trattamento dei dati.....	13
7.3 Profilazione.....	14
7.4 Titolare del Trattamento.....	14
7.5 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	14
7.6 Comunicazione e diffusione dei dati personali	14
7.7 Tempi di conservazione dei dati	14
7.8 Diritti dell'interessato.....	14

ALLEGATO 1P – Domanda di contributo*

ALLEGATO 2P – Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000*

ALLEGATO 3P – Modello di dichiarazione di quanto contenuto nella perizia asseverata

ALLEGATO 4P – Modello per la dichiarazione di autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile e di rinuncia al contributo del comproprietario

ALLEGATO 5P – Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari

ALLEGATO 6P – Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini

ALLEGATO 7P – Modello per l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili

ALLEGATO D-Tab – Tabella riepilogativa esito istruttoria

* gli allegati 1P e 2P sono generati automaticamente dall'applicativo *Bandi online* in base alle informazioni inserite dal richiedente e pertanto i modelli allegati sono dei FAC-SIMILE di quello che sarà prodotto e che potrà non riportare tutte le diciture.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano* (G.U. Serie Generale n. 266 del 15-11-2018);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza n. 558* (G.U. Serie Generale n. 270 del 20-11-2018);
- decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 "*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145.*" (G.U. Serie Generale n. 79 del 3-04-2019);
- Regolamento n. 651/2014/ UE della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 1 - 12 e 50.

2. FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Finalità del contributo

I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati al ripristino dei danni causati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 27 e il 30 ottobre 2018 e documentati con perizia asseverata da tecnico abilitato:

- 1) alle strutture di proprietà privata adibite ad abitazione;

- 2) alle parti comuni di condomini ad uso residenziale.

2.2 Beneficiari

Possono accedere al contributo:

- 1) i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, situati nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 27 e il 30 ottobre 2018, che non abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 6367 del 08/05/2019;
- 2) gli amministratori di condominio o condomine delegato dagli altri condomini, quando ne ricada la fattispecie, per le parti comuni di edifici residenziali danneggiate in seguito agli eventi calamitosi occorsi tra il 27 e il 30 ottobre 2018, purché non sia già stata presentata domanda di contributo ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 6367 del 08/05/2019.

I requisiti devono sussistere al momento dell'evento calamitoso ed al momento della presentazione della presente domanda di contributo.

2.3 Requisiti di ammissibilità

L'immobile per cui è richiesto il contributo deve verificare i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere sito in uno dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 27-30 ottobre 2018;
2. essere di proprietà del richiedente ovvero parte comune di condominio amministrato dal richiedente o soggetto delegato all'uopo;
3. essere adibito ad abitazione principale propria o di altro soggetto mediante contratto di affitto od altro diritto di godimento ovvero esser parte comune di condominio;
4. nesso di causalità tra il danno per cui si chiede il ripristino e gli eventi occorsi il 27-30 ottobre 2018;
5. non essere già stato oggetto di domanda di contributo ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 6367 del 08/05/2019

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2P), che dev'essere presentata dal richiedente il contributo secondo le modalità indicate al successivo capitolo 3. Qualora il richiedente abbia presentato domanda anche per il contributo di immediato sostegno alla popolazione, compilerà un unico Allegato 2P.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente on-line tramite la piattaforma bandi di Regione Lombardia, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Al presente indirizzo sono anche disponibili tutte le istruzioni per la registrazione del proprio account, la compilazione della domanda e la presentazione della stessa. A conclusione della procedura di compilazione ed invio della domanda la piattaforma rilascia l'attestazione dell'avvenuta trasmissione dell'integrazione alla domanda di contributo, regolarmente protocollata.

Per utilizzare la piattaforma il richiedente, qualora non sia già registrato, deve seguire la procedura guidata di registrazione per l'assegnazione delle credenziali di accesso e successiva profilazione. Si segnala che i tempi necessari per l'accreditamento potranno richiedere fino a 24 ore. È comunque possibile registrarsi alla piattaforma anche prima della data di decorrenza per presentare le domande.

La documentazione integrativa alla domanda di contributo può essere presentata **entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della**

Regione Lombardia (BURL) del decreto del Commissario Delegato che approva le presenti modalità tecniche. Decorso i suddetti 30 giorni, il sistema non sarà più accessibile per la presentazione della documentazione necessaria per accedere al contributo oggetto dei presenti criteri, né per il completamento di istanze parzialmente compilate o compilate in bozza. I dettagli operativi riguardanti i termini di apertura e chiusura della piattaforma saranno resi noti sulla piattaforma stessa e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

Si precisa che il sistema consente di compilare con un unico accesso sia la richiesta di contributo finalizzato al ripristino dei danni alle strutture destinate ad abitazione principale sia la conferma della richiesta di contributo di immediato sostegno alla popolazione (Allegato C al decreto del Commissario Delegato n. 1437 del 07/02/2020). Pertanto, occorre indicare per quale delle due misure si intende procedere. Prima di procedere alla compilazione sulla piattaforma, si raccomanda la lettura approfondita dei criteri relativi alla misura per cui si intende procedere. I presenti criteri sono esclusivamente per la misura finalizzata al ripristino dei danni alle strutture destinate ad abitazione principale.

Non è ammissibile domanda di contributo presentata in modalità diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

Il Comune competente, in qualità di ente istruttore, potrà richiedere eventuali integrazioni in sede di istruttoria a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), se indicato, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato dal richiedente il contributo. Le integrazioni dovranno essere fornite entro un termine fissato dal Comune e non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito verrà data comunicazione da parte del Comune, in qualità di ente istruttore, al soggetto interessato tramite PEC, se indicata, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo da questi indicato nella domanda ed al Commissario delegato all'indirizzo territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità

I soggetti beneficiari come definiti al paragrafo 2.2, per accedere al contributo finalizzato al ripristino dei danni alle strutture dedicate ad abitazione principale devono presentare domanda, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1, completa della seguente documentazione:

- 1) Perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, che, sotto la propria personale responsabilità, deve, almeno:
 - attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
 - relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria
 - descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al precedente punto, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo
 - distinguere in entrambi i casi dei due punti precedenti gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili
 - distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;

- produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero ultimo titolo abilitativo
 - relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
 - in una separata e distinta sezione dare evidenza e quantificazione dettagliata di danni diversi da quelli già descritti, indicando in particolare il numero dei vani catastali interessati;
 - dare evidenza dettagliata e quantificata delle spese, già esposte nelle sezioni precedenti, per le quali si richiede il contributo finalizzato all'immediato sostegno alla popolazione (solo nel caso in cui per il medesimo immobile sia stata confermata la richiesta di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione);
- 2) Allegata 2P;
 - 3) Allegato 3P;
 - 4) Copia della *domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione-Mod.B* con relativa data e numero di protocollazione presso il Comune, se presentata per l'abitazione oggetto di richiesta di questo contributo.

3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

La compilazione guidata on-line della domanda di contributo richiede, ove prevista, la seguente ulteriore documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 (All. 2P):
 - a) Modello per la dichiarazione di autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile e di rinuncia al contributo del comproprietario (All. 4P), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
 - b) Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari (All. 5P), qualora il richiedente non sia proprietario al 100% dell'immobile;
 - c) Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini (All. 6P), per il conferimento di delega da parte degli altri condomini al condomine richiedente il contributo per ripristino delle parti comuni di un condominio residenziale (dovrà essere compilato un modulo per ogni condomine che delega);
 - d) Modello per l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili (All. 7P), qualora il richiedente non sia proprietario degli arredi;
 - e) verbale dell'assemblea condominiale che autorizza l'amministratore a presentare domanda di contributo per il ristoro delle parti comuni di condominio ad uso residenziale;
 - f) polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
 - g) copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;

- h) copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
- i) domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
- j) idonea documentazione attestante l'importo e il titolo di contributo corrisposto da ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
- k) copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta.

2. Perizia asseverata:

- a) Dichiarazione relativa ai contenuti della perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare (All. 3P);
- b) copia del documento di identità del tecnico sottoscrittore della perizia asseverata;
- c) planimetria catastale dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
- d) planimetria dello stato di fatto dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
- e) copia dell'ultimo titolo abilitativo dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
- f) computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, nel caso di lavori eseguiti e spese già sostenute;
- g) computo metrico estimativo, nel caso di lavori non eseguiti ai fini della stima dei costi di ripristino;
- h) documentazione valida ai fini fiscali relativa a lavori eseguiti, in riferimento alla misura di cui all'art. 25, comma 2, lettera e, del d.lgs. 1/2018;
- i) preventivi, in riferimento alla misura di cui all'art. 25, comma 2, lettera e, del d.lgs. 1/2018;
- j) documentazione fotografica;
- k) altri file utili all'istruttoria, specificandone il contenuto quando si caricano.

3.4 Assegnazione al Comune competente

Una volta che il richiedente ha trasmesso mediante piattaforma, come indicato al precedente paragrafo 3.1, la domanda di accesso al contributo e i relativi allegati, Regione Lombardia, verificato che siano stati allegati i documenti di cui al paragrafo 3.2, subito rilascia la pratica al Comune, che procede immediatamente all'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità e la determinazione del contributo. Qualora per il medesimo immobile sia stato richiesto anche il contributo per l'immediato sostegno alla popolazione (art.2, comma 2, lettera c, d.lgs. 1/2018), il Comune provvede a fare un'istruttoria congiunta, mantenendo separate le verifiche di ammissibilità delle spese e la determinazione dei contributi, in quanto gli stessi hanno finalità differenti e potrebbero anche avere beneficiari differenti (il contributo di immediato sostegno alla popolazione può essere richiesto e confermato da un soggetto che ha un diritto di godimento sull'unità immobiliare, mentre il contributo per il ripristino delle strutture adibite ad abitazione principale può essere effettuato esclusivamente dal proprietario).

4. INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Immobili distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo

Condizioni necessarie per l'accesso al finanziamento sono che:

- 1) sussista il nesso di causalità diretta tra danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla Dichiarazione dello stato di emergenza della delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 266 del 15/11/2018;
- 2) la descrizione del danno, la sussistenza del nesso di causalità di cui al precedente punto 1) e la quantificazione della stima economica per il ripristino siano contenuti nella perizia asseverata a firma di un professionista abilitato, di cui al precedente paragrafo 3.2.

Gli investimenti di cui all'art. 3 del dPCM 27 febbraio 2019, concessi entro i massimali di cui al comma 4, art. 5, del dPCM 27 febbraio 2019, sono finalizzati:

- a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro Comune in Lombardia se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti,
 - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui ai presenti criteri, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Per le abitazioni danneggiate il contributo è concesso limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui al precedente paragrafo 3.2. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia di cui al precedente paragrafo 3.2.

Le eventuali migliorie sono sempre a carico dei beneficiari del contributo e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

4.2 Modalità di determinazione del contributo

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili al precedente punto 4.1.

Il contributo è concesso come di seguito indicato:

- 1) Nel caso delle tipologie di interventi cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 4.1:
 - a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui al precedente paragrafo 3.2, e comunque nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila);
 - b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata di cui al precedente paragrafo 3.2, e comunque nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila);
 - c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui al precedente paragrafo 3.2, se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila).
- 2) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.), è ammissibile a

finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista al precedente paragrafo 3.2, fermi restando i massimali ivi indicati.

- 3) Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un contributo da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui al precedente paragrafo 3.2, una percentuale:
 - a) fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di euro 187.500,00 (centottantasettemilaecinqucento);
 - b) fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila).
- 4) Per le abitazioni da delocalizzare, condizioni per l'accesso al contributo sono la demolizione delle stesse e l'apposizione di vincolo temporaneo di inedificabilità sulle relative aree di sedime. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a euro 10.000,00(diecimila).

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo di cui ai presenti criteri, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il contributo è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

La quantificazione del contributo, a fronte della richiesta avanzata, può essere determinata conteggiando tutte le voci per gli interventi ammissibili e riportati nella perizia asseverata da un professionista abilitato secondo lo schema di cui al precedente paragrafo 3.2, sino al concorrere dei massimali previsti all'art. 3, comma 4, del dPCM 27 febbraio 2019 e nel rispetto delle percentuali previste a seconda del tipo di intervento per cui è richiesto il contributo e come sopra riportato.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia usufruito di **coperture assicurative** od altra tipologia di contributo per gli stessi interventi, tra quelli ammissibili, riportate nella propria istanza, il contributo potrà essere corrisposto per la parte eccedente la copertura assicurativa medesima.

Gli interventi che non sono dettagliatamente contenuti nella perizia di cui al paragrafo 3.2 NON saranno ammissibili al contributo oggetto dei presenti criteri.

4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento:

- a) danni ai fabbricati o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- b) gli interventi di ripristino non dettagliatamente presenti nella perizia di cui al precedente paragrafo 3.2;
- c) gli interventi già oggetto di precedente domanda di contributo ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 6367 del 08/05/2019, presentati dal medesimo soggetto o da altro soggetto relativamente allo stesso immobile.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Comune in qualità di soggetto attuatore.

La procedura istruttoria è effettuata sulle domande di contributo pervenute al Comune nei termini previsti al paragrafo 3.1, ed è finalizzata a:

1. verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata;
2. determinare i danni effettivamente ammissibili a contributo;
3. determinare i contributi massimi concedibili stabiliti dal dPCM 27/02/2019 ed indicati al paragrafo 4.2.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità: è verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 3, ovvero sono esaminate le cause di inammissibilità della domanda alla successiva fase di istruttoria;
- b) determinazione del contributo massimo concedibile: le domande di contributo ammissibili, a seguito dell'istruttoria sopra menzionata, sono valutate per la determinazione del contributo massimo concedibile.

Qualora per l'immobile sia stata confermata l'istanza di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, l'istruttoria viene condotta congiuntamente per entrambe le richieste, avendo cura di mantenere differenziate le verifiche di ammissibilità e di determinazione dei contributi che hanno finalità differenti e, talvolta, anche beneficiari diversi. Ogni intervento può essere ristorato solo ed esclusivamente con una delle due misure, quella per cui è ammissibile e per l'importo massimo applicabile. La rimanente quota resta a carico del richiedente. Le spese possono essere riconosciute solo all'intestatario della fattura.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di contributo, secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 3.1 delle presenti modalità tecniche;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la completezza e correttezza della documentazione eventualmente chiesta ad integrazione dal Comune;
- che la perizia asseverata, di cui al paragrafo 3.2, contenga descrizione dettagliata e quantificazione delle spese per il ristoro del danno oggetto del contributo trattato in questi criteri.

I Comuni procedono a verificare la sussistenza dei requisiti minimi obbligatori per garantire l'ammissibilità al contributo di cui al precedente punto 2.3.

Al fine di determinare l'effettiva ammissibilità possono procedere ad acquisire informazioni presso altri uffici comunali e di altri enti pubblici ovvero mediante richiesta di integrazione all'interessato, al quale deve essere indicato un termine non superiore a 10 giorni entro cui dare riscontro, pena la decadenza al contributo.

Decorso inutilmente il termine sopra richiamato per la trasmissione delle integrazioni richieste, la domanda è dichiarata inammissibile. Di tale esito definitivo verrà data comunicazione al soggetto interessato da parte del Comune tramite PEC, se indicata, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda e al Commissario Delegato all'indirizzo territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

Relativamente al contributo per il ripristino dei danni alle strutture adibite ad abitazione principale è necessario che il Comune accerti che:

- 1) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel Comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi tra il 27-30 ottobre 2018;
- 2) al momento dell'evento calamitoso l'unità immobiliare era adibita ad abitazione principale del proprietario o di un terzo vantante un diritto di godimento;
- 3) esista nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi tra il 27 e il 30 ottobre 2018;

- 4) l'immobile oggetto di richiesta di contributo non sia realizzato in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità dai titoli edilizi, fatte salve eventuali sanatorie;
- 5) il danno ristorato sia esplicitamente contenuto nella perizia di cui al precedente paragrafo 3.2;
- 6) sia stato sottoscritto l'Allegato 2P.

Non è ammissibile la domanda per la quale non sono verificati i requisiti sopra elencati e quanto altro previsto dalla normativa di riferimento di cui al paragrafo 1.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la presentazione della domanda da soggetto differente da quelli indicati al paragrafo 2.2;
- la mancata presentazione e/o incompletezza dei documenti obbligatori per ammissibilità di cui al paragrafo 4.2, anche a seguito della richiesta di cui al paragrafo 5.2;
- la mancata presenza degli interventi oggetto del presente contributo nella perizia, di cui al precedente paragrafo 3.2;
- la precedente presentazione della domanda di contributo ai sensi del decreto del Commissario Delegato n. 6367 del 08/05/2019, da parte del medesimo soggetto o da altro soggetto relativamente allo stesso immobile;

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di non ammissione al beneficio, inibisce la determinazione del contributo concedibile e, pertanto, non viene dato seguito all'istruttoria. Della constatata inammissibilità sarà data comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata, se indicata, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dallo stesso indicato nella domanda e al Commissario Delegato.

5.4 Criteri di determinazione del contributo massimo concedibile

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di **determinazione del contributo massimo concedibile**, che sarà calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2.

Al fine dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi; fatture di lavori e scontrini fiscali parlanti) dettagliate ed intestate al richiedente il contributo.

5.5 Controlli

Il Comune, in qualità di ente attuatore, procede al controllo a campione, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda. Il Comune procede inoltre al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Dell'esito dei predetti controlli, il Comune darà atto al Commissario Delegato unitamente alla trasmissione della tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili.

Qualora la tempistica occorrente all'espletamento dei controlli compromettesse il rispetto dei tempi ordinati per la conclusione dell'istruttoria, il Comune può rinviare i controlli successivamente alla determinazione dei contributi dando motivata segnalazione alla Regione ed impegnandosi a completare i controlli ed a dare comunicazioni degli esiti non appena terminati e comunque entro i successivi 30 giorni.

In caso di esito negativo dei controlli, si potrà attuare:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune provvede, entro 10 giorni dalla data di conclusione dello stesso, a darne comunicazione all'interessato.

Nel trasferimento ai Comuni dell'ammontare complessivo per la liquidazione dei contributi ai beneficiari, sarà considerato l'eventuale importo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

Nell'anno solare successivo alla determinazione del contributo, Regione Lombardia può procedere ad effettuare controlli a campione, individuati secondo criteri fissati dal Commissario Delegato con proprio atto, nella misura minima del 20%.

5.6 Decadenza dal contributo

Sono causa di decadenza dal contributo:

- la mancata presentazione al Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo effettivamente percepiti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, e quindi non allegata alla domanda stessa o all'eventuale integrazione;
- il trasferimento della proprietà dopo la presentazione della domanda di contributo;
- l'esito negativo dei controlli;
- il mancato inserimento della descrizione dei danni e dell'intervento di ristoro nella perizia di cui al precedente paragrafo 3.2.
- l'aver ricevuto altro contributo e/o indennizzo assicurativo, a qualsiasi titolo, a ristoro dei danni sull'immobile oggetto della domanda.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Conclusione dell'istruttoria

L'attività di istruttoria si conclude con la predisposizione dell'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande giudicate ammissibili a contributo.

Il Comune, dopo aver concluso l'istruttoria entro il termine di cui al paragrafo 5.1, nell'arco del quale deve anche provvedere ad eseguire i controlli di cui al paragrafo 5.6, trasmette a mezzo di posta certificata al Commissario Delegato:

- relazione in merito all'esito dei controlli ovvero richiesta di posticipo;
- tabella riepilogativa con individuato per ogni beneficiario il contributo massimo concedibile al netto di eventuali premi assicurativi (Allegato *D-Tab*) e distinguendo l'importo delle opere già realizzate e quelle da realizzarsi.

Il Commissario delegato, ricevuta la tabella riepilogativa con la determinazione dei contributi massimi concedibili, provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul BURL, ad individuare gli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che tra il 27 e il 30 ottobre 2018 hanno interessato il territorio di Regione Lombardia, così come riportati nella tabella redatta dal Comune competente, ed a trasferire ai soggetti attuatori l'importo complessivo per erogare il contributo relativo agli interventi già eseguiti.

Il Comune comunica tempestivamente ai beneficiari l'atto regionale di concessione del contributo indicando il tempo fissato dallo stesso atto per completare le opere non ancora realizzate. Il Comune procede a monitorare l'attuazione degli interventi e provvede a raccogliere gli stati di avanzamento nonché la comunicazione di conclusione delle opere con relative attestazioni di spesa.

Il Comune provvede ad inviare a Regione Lombardia gli aggiornamenti relativi alle opere completate successivamente al Decreto di concessione del Commissario Delegato, trasmettendo tabella riepilogativa aggiornata, secondo il calendario comunicato da Regione. Regione Lombardia provvede a trasferire ai soggetti attuatori le risorse necessarie di volta in volta al fine di consentire al Comune di erogare il contributo ai beneficiari che hanno sostenuto le spese.

6.2 Erogazione del contributo al beneficiario

Entro il termine fissato nel decreto di cui al paragrafo 6.1, il Comune procede ad erogare ai beneficiari il contributo commisurato alle relative attestazioni di spesa presentate e comunque fino al massimale previsto.

In assenza di attestazioni di spesa chiaramente riferibili alle spese sostenute ed espressamente contenute nella perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato, non sarà possibile erogare il contributo. Inoltre, non saranno prese in considerazione le spese sostenute e documentate con fatture che non rispettino le disposizioni normative vigenti.

Entro 40 giorni dalla pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione del contributo, il Comune predispose una relazione sullo stato di avanzamento delle erogazioni e la trasmette unitamente alla tabella riepilogativa dei finanziamenti erogati a ciascun beneficiario al Commissario delegato.

Il Comune, dopo aver erogato il contributo all'ultimo beneficiario, provvede ad inviare la relazione e la tabella finale al Commissario Delegato, provvedendo a restituire eventuali risorse economiche non erogate. Tali somme vanno restituite al Commissario Delegato OCDPC 558/2018 presso Banca d'Italia sezione tesoreria territoriale di Milano conto di contabilità speciale n°6102, avente la seguente causale: restituzione somma non liquidata a favore dei beneficiari - lettera e, art.25 d.lgs. 1/2018.

PER TUTTO QUANTO NON ESPlicitATO NELLE PRESENTI MODALITÀ TECNICHE, SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 270 DEL 20 NOVEMBRE 2018, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1028, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145", PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 79 DEL 3 APRILE 2019

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo si riporta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di primo sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive. In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati.

7.1 Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di concedere il contributo finalizzato al ripristino dei danni agli edifici privati adibiti ad abitazione principale causati dagli eventi calamitosi del 27-30 ottobre 2018, come definito dall'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558/2018, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018.

7.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

7.3 Profilazione

I dati personali vengono utilizzati per profilare, con procedimenti automatizzati, caratteristiche dell'interessato dalle quali possono discendere effetti giuridici. Tale profilazione avviene per l'accesso all'applicativo *Bandi online* ed è necessaria per presentare la domanda di contributo da parte dell'interessato.

7.4 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto compete l'OCDPC n. 588/2018 e norme da cui discende e discendenti; è Regione Lombardia nella persona del Commissario Delegato per Regione Lombardia dell'OCDPC 558/2018, con sede in Piazza città di Lombardia, 1 - Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell'OCDPC n. 558/2018 e poste in capo al Commissario Delegato dall'Ordinanza stessa; è il Comune territorialmente competente, individuato dal Commissario Delegato quale ente attuatore, per quanto concerne le attività connesse all'istruttoria e all'erogazione dei contributi ai beneficiari. Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati.

7.5 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per Regione Lombardia è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

7.6 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali, in particolare, il Dipartimento di Protezione Civile.

I dati inoltre, vengono comunicati ad ARIA S.p.A, in qualità di Responsabile del Trattamento, nominati dal Titolare, per la gestione informatica della pratica tramite l'applicativo *Bandi online*.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare.

I dati personali non saranno diffusi. Soltanto il nominativo e il contributo di cui sarà beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia.

7.7 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento così come declinato nell'OCDPC n. 558/2018 e successivamente per tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

7.8 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE/679/2016, ove applicabili, nonché i diritti di cui all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo di posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano all'attenzione del Commissario Delegato.

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.